



**PROGETTO “RICA - RIGENERARE COMUNITÀ E ABITARE VERSO HUMAN
TECHNOPOLE” ASSE 3:
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE
DI SERVIZI DEDICATI ALL’ABITARE SOCIALE RIVOLTI ALLE PERSONE VULNERBILI
PERIODO 2017 -2019**

(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)

PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE EX ARTT. 35 E 60 D. LGS. 50/16

IL RUP

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Attività	5
Art. 3 - Modalità di accesso	6
Art. 4 - Durata del contratto	7
Art. 5 - Opzioni per proroga contratto	7
Art. 6 – Revisione Prezzi	7
Art. 7 - Base d’asta	7
Art. 8 - Modalità di liquidazione del compenso	8
PARTE SECONDA: SEZIONE TECNICO/PRESTAZIONALE	8
Art. 9 - Norme generali	8
Art. 10 - Figure professionali	9
Art. 11 - Competenze e mansioni del Coordinatore	9
Art. 12 - Competenze e mansioni degli operatori	9
Art. 13 - Sede del servizio	10
PARTE TERZA: SEZIONE DESCRITTIVA	10
Art. 14 – Direttore dell’Esecuzione	11
Art. 15 - Rapporto di lavoro	11
Art. 16 - Personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni	11
Art. 17 - Limitazione del turnover	12
Art. 18 - Obblighi del Personale	12
Art. 19 – Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore	13
Art. 20 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro	14

Art. 21 - Anticipazioni	15
Art. 22 - Pagamenti e ritenute a garanzie	15
Art. 23 - Pagamenti a saldo	15
Art. 24 - Tracciabilità' dei flussi finanziari	15
Art. 25 – Cessione del credito	15
Art. 26 - Esecuzione delle prestazioni	16
Art. 27 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	16
Art. 28 - Modifiche in corso di esecuzione	17
Art. 29 - Subappalto	17
Art. 30 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda	18
Art. 31 – Garanzia definitiva	18
Art. 32 - Coperture assicurative	19
Art. 33 - Certificato di regolare esecuzione	19
Art. 34 - Riservatezza	20
Art. 35 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali	20
Art. 36– Grave errore contrattuale	22
Art. 37 - Riserve e reclami	22
Art. 38 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti	23
Art. 39 – Trattamento dati personali	23
Art. 40 – Forma e spese contrattuali	23
Art. 41 - Domicilio e recapito dell'impresa	24
Art. 42 - Foro competente	24

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Sercop ha partecipato al Progetto di Città metropolitana di Milano selezionato all'interno del Bando periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ("Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", DPCM del 25 maggio 2016), presentando il Progetto "RiCA - Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole", che è stato incluso nella graduatoria del bando in posizione utile ai fini della concessione del finanziamento.

Il Progetto ha come obiettivo la rigenerazione delle aree urbane degradate delle periferie, anche come risposta all'esigenza di inclusione sociale e implementazione delle politiche abitative in risposta alle vulnerabilità ed impoverimento dei "ceti medi".

Le azioni progettuali si articolano secondo 4 assi: 1) sviluppo di comunità (contrasto della vulnerabilità sociale tramite lo sviluppo legami di prossimità tra persone, creando quindi comunità coese in grado di generare attivazione e innovazione); 2) educazione finanziaria, per accompagnare le persone interessate dalle azioni del progetto a stili di vita e di consumo coerenti con le proprie reali possibilità; 3) abitare: (realizzare una forte integrazione tra l'offerta abitativa ed i percorsi di promozione dell'autonomia: "social matching e community" a contrasto del disagio abitativo) e 4) coordinamento e promozione cultura dell'accoglienza.

Il presente appalto è uno degli strumenti previsti dall'impianto progettuale complessivo per dare attuazione alle azioni di cui all'asse 3, che si articolano nelle attività descritte ai successivi articoli 1 e 2.

Il presente appalto è finanziato con risorse provenienti dal Bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ("Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", DPCM del 25 maggio 2016) e con altre risorse esterne all'Ente.

L'ente aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nella Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Milano, capofila del progetto, nonché nel Patto di attuazione degli interventi sottoscritto tra la Città Metropolitana e Sercop, che stabilisce le condizioni e gli impegni per avere accesso al finanziamento.

Art. 1 - Oggetto

Il presente appalto ha ad oggetto la gestione della rete di Housing Sociale e delle azioni di sviluppo dell'abitare temporaneo rhodense. In particolare il servizio dovrà svolgere attività di orientamento e supporto sia per i cittadini che per i proprietari del territorio Rhodense:

- ai cittadini fornendo informazioni e supporto in merito alle possibilità di accedere ad opportunità abitative agevolate: modalità di accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, alloggi aderenti agli accordi locali a canone concordato, alloggi per uso temporaneo e soluzioni abitative collettive, accesso ai contributi pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'affitto;
- ai proprietari di unità abitative, per orientarli verso l'applicazione degli accordi locali e accedere quindi alle agevolazioni previste, per implementare la rete d'offerta abitativa.

Il Servizio, inoltre, fornirà tutto il supporto necessario ai Comuni del Rhodense e alla rete degli operatori sociali del territorio impegnati nella presa in carico di cittadini con bisogno abitativo.

Per la realizzazione delle finalità sopra descritte dovranno essere garantite due tipologie di attività:

1. l'acquisizione e la gestione degli alloggi a patrimonio nella rete dell'abitare sociale rhodense finalizzati all'inserimento abitativo temporaneo e alla realizzazione di progetti per l'autonomia

economica ed abitativa in favore di soggetti in condizioni di difficoltà economica temporanea e/o emergenza abitativa.

La suddetta attività si articolerà in particolare in tre tipologie:

- a) progetti rivolti a nuclei familiari appartenenti alla fascia medio vulnerabile (“ceto medio impoverito”) della popolazione, nuclei familiari o single che, pur possedendo un reddito faticano a trovare una soluzione abitativa nel mercato degli affitti e della vendita e che allo stesso tempo non hanno i requisiti per un alloggio ERP. A questa utenza dovranno essere offerti soluzioni abitative ed un servizio di accompagnamento socio – abitativo ed orientamento alle risorse presenti sul territorio affinché possa migliorare le proprie condizioni lavorative, abitative e relazionali
 - b) interventi di carattere emergenziale rivolti ad una fascia di popolazione fragile, ad esempio le persone che hanno perso la casa, sono state sfrattate, sono in graduatoria per una casa popolare, che non possiedono altre soluzioni abitative, per le quali, a seconda delle relative necessità, saranno offerti:
 - b.1 alloggio ed accompagnamento sociale
 - b.2 alloggio, orientamento sociale ed accompagnamento educativo
 - c) interventi a favore di persone in situazioni abitative e sociali critiche, che necessitino di accompagnamento, facilitazione e mediazione delle relazioni nel proprio contesto abitativo.
2. la gestione di un servizio unico per l’abitare sociale rhodense (che preveda una sede operativa a Rho ed eventuali altri luoghi di accesso dove i Comuni lo ritenessero necessario) in grado di fornire servizi di utilità rivolti direttamente ai cittadini, connessi all’offerta abitativa territoriale. In particolare lo sviluppo sperimentale di azioni innovative e sperimentali, in stretta collaborazione con la stazione appaltante, quali:
- matching tra la domanda e l’offerta di alloggi, che comprenda e rappresenti l’intera filiera di offerta pubblico-privata
 - sviluppo di una rete di alloggi e case ospitali in grado di rispondere al bisogno abitativo temporaneo per particolari categorie di cittadini (richiedenti asilo, famiglie in difficoltà temporanea, genitori separati..)

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Art. 2 - Attività

La rete dell’abitare sociale rhodense si rivolge sia a cittadini che si trovino in situazioni di emergenza abitativa (es. in seguito a sfratto per morosità, conclusione di percorso comunitario per mamme con minori), sia a fasce vulnerabili che, a seguito di difficoltà transitorie (es. perdita di lavoro, separazione dal coniuge portatore di reddito ecc..) necessitano di un alloggio temporaneo per rigenerare le proprie

capacità di autonomia e reperire una nuova soluzione abitativa, oppure di un servizio di orientamento e consulenza gratuito per orientarsi sul mercato privato degli affitti.

Gli obiettivi perseguiti sono:

- reperire alloggi sul mercato privato e implementare la rete d'offerta abitativa
- gestire la conduzione del patrimonio abitativo pubblico a disposizione della rete di housing rhodense
- attivare progetti educativi mirati al conseguimento dell'autonomia
- gestire le eventuali compartecipazioni economiche da parte dei beneficiari del progetto, stabilite a seguito di valutazione del servizio inviante, (a scorporo dei costi a carico di SERCOP)
- promuovere il reperimento di un alloggio e la reintegrazione nel tessuto sociale di nuclei mono genitoriali che hanno concluso un percorso di comunità (es. madri con figli minorenni)
- favorire il matching tra domanda e offerta di alloggi anche per recuperare i molti immobili sfitti e riqualificare il patrimonio edilizio esistente.

A tal fine dovranno essere assicurate le seguenti prestazioni di tutoring e accompagnamento dei casi in carico:

- sostegno del nucleo nella gestione della quotidianità nel nuovo contesto abitativo (alloggio temporaneo assegnato)
- affiancamento dei beneficiari nella corretta amministrazione del reddito familiare
- incentivo degli utenti del progetto verso di forme di risparmio, attraverso l'accantonamento di somme periodiche, secondo modalità concordate con i servizi invianti, da restituire ai beneficiari a conclusione dei percorsi di autonomia
- accompagnamento nella ricerca/stabilizzazione della propria occupazione lavorativa
- sostegno e accompagnamento alla ricerca di una soluzione abitativa consona alle proprie capacità reddituali.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 1 punto 2, dovranno essere realizzate attività di sostegno al sistema dell'abitare, in particolare attraverso la gestione di una piattaforma di "housing socialmatching", messa a disposizione da Sercop.

Art. 3 - Modalità di accesso

L'accesso al Servizio per l'Abitare sociale rhodense è libero e gratuito per i cittadini del Rhodense: gli operatori riceveranno i cittadini previo appuntamento, con le modalità di cui al successivo art. 13.

L'attivazione dei progetti per l'autonomia avverrà attraverso una fase di invio dei Servizi Sociali di Base o del Servizio Tutela Minori e la formulazione di un "Progetto per l'autonomia abitativa" (i cui contenuti verranno concordati da un Equipe multidisciplinare d'ambito formata dall'AS inviante, dall'operatore del Servizio e da ulteriori altre figure professionali specifiche coinvolte per la presa in carico del caso) sottoscritto dagli operatori coinvolti e dallo stesso beneficiario dell'intervento.

E' fatta salva la facoltà per l'affidatario di predisporre e fare sottoscrivere agli utenti altri documenti necessari a definire le regole quotidiane di permanenza nell'alloggio temporaneo e a declinare gli obiettivi prefissati, aggiornandoli progressivamente in base ai risultati raggiunti nel percorso.

I beneficiari dei progetti, sulla base dell'analisi delle capacità residuali di reddito effettuata dagli operatori sociali di riferimento, potranno compartecipare economicamente all'onere della progettualità, per una quota che sarà definita in base alla capacità di contribuzione.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata **di anni 3 (tre) dalla data di comunicazione inizio attività**, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Opzioni per proroga contratto

La Ditta appaltatrice si obbliga a prorogare il contratto, a richiesta della Stazione Appaltante, per un massimo di nove mesi successivi a quelli previsti al precedente art. 4, alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di settembre precedente l'anno per il quale si intende prorogare il contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la Ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla Ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Art. 6 – Revisione Prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma

Art. 7 - Base d'asta

L'importo massimo complessivo del servizio per il triennio è di € 754.301,00 totali (settecentocinquantaquattromilatrecentouno euro) oltre iva per tutte le attività di cui ai suddetti punti 1 a)1, 1b1), 1b2), 1c) e 2.

1) per la realizzazione di progetti per l'autonomia economica ed abitativa in favore di soggetti in condizioni di difficoltà economica temporanea e/o emergenza abitativa la base d'asta è la seguente:

1.a1) retta massima giornaliera per progetti rivolti alla fascia media vulnerabile, in alloggi messi a disposizione dalla stazione appaltante: € 20/die oltre IVA;

1.a2) retta massima giornaliera per progetti di intervento emergenziale con alloggio messo a disposizione dalla stazione appaltante, orientamento sociale ed accompagnamento educativo comprensivo di almeno 6 ore settimanali di tutoraggio a nucleo con costi fissi e variabili connessi all'alloggio: € 32,50/die oltre IVA

1.b1) retta massima giornaliera per progetti emergenziali di intervento comprensivi di reperimento e sostegno di tutti gli oneri connessi all'alloggio ed accompagnamento sociale: € 35,50/die oltre IVA;

1.b2) retta massima giornaliera per progetti di intervento emergenziale con alloggio, orientamento sociale ed accompagnamento educativo comprensivo di almeno 6 ore settimanali di tutoraggio a nucleo: € 56,50/die oltre IVA

1.c) retta massima giornaliera connessa con i costi di accompagnamento educativo per accompagnamento e facilitazione per persone in situazioni abitative critiche € 20,00 orario oltre IVA

2) per il servizio unico per l'abitare sociale rhodense: massimo € 270.500,00 per il triennio oltre iva
L'importo è calcolato in base alla stima del bisogno espresso; la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la ripartizione delle risorse tra gli interventi 1 e 2 previo accordo con la ditta aggiudicataria

Tale importo è indicativo in quanto il presente appalto è a misura.

L'offerta dovrà essere formulata esprimendo il miglior prezzo per ognuna delle azioni e sottoazioni di cui ai precedenti punti 1a), 1b)1,1b)2,1c) e 2.

Art. 8 - Modalità di liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura riportante il numero del CIG associato al presente appalto in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo.

La Ditta aggiudicataria, dovrà emettere mensilmente e distintamente:

- una fattura relativa agli inserimenti temporanei e progetti di autonomia, di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 1, riportante il dettaglio dei nuclei inseriti, il Comune di residenza, il relativo costo mensile e le giornate di attività nel mese;
- una fattura relativa alle attività del servizio unico per l'abitare di cui al punto 2 dell'art.1 con il dettaglio delle ore di attività e degli oneri imputabili alle attività di supporto

Le eventuali quote di compartecipazione a carico dell'utenza definite in sede di elaborazione della progettualità, che gli utenti si impegnano a versare con la sottoscrizione del progetto personalizzato, saranno dedotte dall'importo da fatturare alla stazione appaltante e riscosse direttamente da parte dell'affidatario. La Ditta affidataria, a tal fine, assume titolo all'introito dei suddetti ricavi.

Il compenso relativo agli inserimenti in progetti di autonomia è riconosciuto esclusivamente in relazione alle progettualità attive. Nel caso di progetti conclusi, nulla sarà dovuto nelle more del rilascio effettivo dell'immobile da parte del fruitore del progetto.

PARTE SECONDA: SEZIONE TECNICO/PRESTAZIONALE

Art. 9 - Norme generali

1. Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere.
2. L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

3 Data la natura dei progetti di accompagnamento, la cui componente essenziale è costituita dal supporto del tutor, dovrà essere assicurata da parte dell'Aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità relazionale degli interventi con gli utenti del servizio. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto a Sercop.

4. Gli operatori dipendenti della Ditta affidataria assegnati all'espletamento del servizio dovranno svolgere la loro attività negli ambiti e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante nel presente capitolato. Compete a quest'ultima la verifica ed il controllo sull'attività svolta.

Art. 10 - Figure professionali

L'ente affidatario deve mettere a disposizione il seguente personale qualificato in rapporto contrattuale con l'ente:

1. Coordinatore: coordinatore laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali, in Urbanistica e/o Architettura o un dipendente in servizio con documentata esperienza di coordinamento di servizi per l'abitare di almeno cinque anni. Il coordinatore può avere anche funzioni operative.
2. Operatori: figure professionali con profilo educativo ed esperienza di almeno 2 anni di tutor abitativo.
3. Figure consulenziali o collaboratori (da indicare) in materia di contrattualistica e politiche abitative.

La ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, dovrà inviare a Sercop l'elenco del personale operante completo delle relative qualifiche, titolo di studio, esperienza di servizio e posizioni all'interno dell'organizzazione. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata tempestivamente.

Art. 11 - Competenze e mansioni del Coordinatore

Il Coordinatore, oltre a tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi della Stazione Appaltante:

- ⇒ predispone e monitora periodicamente ogni progetto individuale, verificando il raggiungimento degli obiettivi, anche con il coinvolgimento dell'interessato e del Servizio inviante;
- ⇒ assicura, per ciascun progetto di autonomia, la presenza di servizi di property e facility management (gestione dei contratti, delle forniture e delle manutenzioni necessarie);
- ⇒ garantisce un servizio di reperibilità telefonica attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
- ⇒ supervisiona le attività del Servizio per l'abitare sociale rhodense, verificando i risultati dell'attività e la loro coerenza con la mission;
- ⇒ garantisce la partecipazione ai momenti di programmazione e pianificazione territoriale finalizzate alla definizione e al governo/gestione delle politiche abitative di ambito;
- ⇒ è responsabile della ricerca e selezione del personale.

Art. 12 - Competenze e mansioni degli operatori

Gli operatori dovranno assicurare:

- la gestione delle attività di sportello e di consulenza proposte per il Servizio per l’Abitare sociale rhodense
- la programmazione, la gestione e la verifica dei percorsi di autonomia mirati al recupero ed al raggiungimento di livelli sempre più avanzati di indipendenza;
- la progettazione, la gestione e la verifica della propria attività professionale, in raccordo con il Coordinatore.

Nell’espletamento del proprio lavoro essi dovranno in particolare:

- declinare obiettivi specifici per ciascun beneficiario di progetto, in base alle necessità e alle esigenze che emergono dal singolo caso;
- individuare strategie di intervento che coprano le seguenti aree:
 - a) lavoro: orientamento e supporto nella ricerca di una occupazione lavorativa
 - b) reddito: definizione del budget familiare e supporto nella corretta gestione del reddito
 - c) casa: supporto nella gestione di un alloggio e ricerca di una abitazione sul mercato privato
 - d) territorio: accompagnamento nell’individuazione delle risorse del territorio
- saper rilevare eventuali bisogni, anche inespressi, e riportarli agli altri referenti ed operatori che hanno in carico l’utente;
- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- fornire ai cittadini adeguata consulenza amministrativa e legale relativamente al disbrigo delle pratiche connesse ai contratti di locazione;
- fornire consulenza e supporto ai Servizi Sociali di Base dei Comuni in relazione a tutte le problematiche dell’area dell’abitare;
- osservare il segreto d’ufficio evitando di divulgare, in ambito esterno al servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento, rispettando gli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003.

Art. 13 - Sede del servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione del servizio una sede e garantire un’apertura minima di 30 ore settimanali, senza alcun onere aggiuntivo a carico di Sercop.

La sede dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ubicazione in uno dei Comuni del Rhodense (preferibilmente nel Comune di Rho)
- accesso diretto dalla strada
- spazi interni che garantiscano un front office e la disponibilità di spazi dedicati ai colloqui individuali
- metratura non inferiore a 30 mq

La Ditta aggiudicataria si impegna, a richiesta e previo accordo con la stazione appaltante, a svolgere le attività previste dal servizio anche presso altre sedi dislocate nei Comuni di Arese, Rho, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Lainate e Vanzago.

PARTE TERZA: SEZIONE DESCRITTIVA

Art. 14 – Direttore dell'Esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

Art. 15 - Rapporto di lavoro

L'aggiudicatario s'impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per il personale e ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato per almeno il 60% del personale individuato sulle attività complessivamente oggetto del presente capitolato.

L'Aggiudicatario s'impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Sercop potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la ditta affidataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Sercop procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte di Sercop, l'Aggiudicatario si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.

Art. 16 - Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione, di cui al precedente art.14:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore socio sanitario/assistenziale e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 17 - Limitazione del turnover

È fatto obbligo all' Aggiudicatario di assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per gli interventi di qualità.

In particolare l' Aggiudicatario dovrà impiegare per il servizio, e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio.

Art. 18 - Obblighi del Personale

Il personale addetto al servizio è tenuto:

- 1) ad essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui sarà chiamato ad operare;
- 2) a mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti e sui dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03;
- 3) a conservare un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione nei riguardi dell'utenza;
- 4) alla puntualità e al rispetto degli orari di servizio, e alla collaborazione reciproca.

La Stazione Appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, dopo almeno due richiami scritti e motivati, l'allontanamento dal servizio del personale che non svolga in modo corretto i compiti assegnati. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall'aggiudicatario.

Art. 19 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. Il personale che sarà utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto, compresi gli eventuali soci lavoratori, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare il gestore dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante avrà facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario.
2. La ditta affidataria dovrà certificare alla Stazione Appaltante l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori, compresi gli eventuali soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.
3. Qualora la ditta affidataria non dovesse risultare in regola con i citati obblighi, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di regolarizzazione immediata fino a tre volte nell'arco di tre settimane. Nel caso in cui – dopo 15 gg. dalla terza richiesta - non dovesse adempiere alla richiesta, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto. La ditta aggiudicataria non potrà opporre in tal caso eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
4. La ditta affidataria, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, dovrà comunicare a Sercop l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali. Ogni variazione del personale, comprese le eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata per iscritto, prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.
5. Per ciascun operatore in servizio dovrà essere fornito il curriculum, dal quale risulti i requisiti richiesti e il possesso della qualificazione professionale conseguita mediante frequenza a corsi di formazione con esito positivo.
6. La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali. A tal proposito l'Aggiudicatario dovrà nominare un referente Responsabile del trattamento dei dati.
7. Alla impresa aggiudicataria compete la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali oggetto del presente capitolato.
8. La Ditta affidataria dovrà dotarsi di un modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.
9. L'impresa appaltatrice, si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice Etico e di Comportamento di Sercop redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013.

Saranno altresì a carico dell'Impresa i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;

- c. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- d. la nomina e la comunicazione al Committente di un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- e. la gestione, in via diretta ed esclusiva, dei rapporti con i proprietari, gli amministratori di condominio ed i condomini, relativamente agli immobili utilizzati per i progetti di autonomia;
- f. gli oneri derivanti dalle eventuali procedure necessarie all'effettivo rilascio degli immobili da parte dei nuclei successivamente alla chiusura dei progetti in loro favore, a prescindere dal motivo della dimissione;
- g. la predisposizione di report semestrali sull'utenza in carico, sugli accessi al servizio di orientamento, sul profilo dell'utenza e su ogni altra informazione utile che dovesse essere richiesta dalla Stazione Appaltante;
- h. la partecipazione ad incontri periodici con il referente della Stazione Appaltante ed i Responsabili dei servizi inianti sulla gestione dei progetti in essere nonché sull'andamento complessivo nel servizio.

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente della ditta appaltatrice che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto, che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- dichiarazione, resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice), con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 20 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

La ditta affidataria, in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

La ditta affidataria, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Art. 21 - Anticipazioni

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 22 - Pagamenti e ritenute a garanzie

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Art. 23 - Pagamenti a saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 25 - Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 - Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, Il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Art. 27 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 28 - Modifiche in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, **supplementari** da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) la necessità di modifica è determinata da **circostanze imprevedute e imprevedibili** per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di **varianti in corso d'opera**. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per **causa di morte o per contratto**, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

d) se le **modifiche non sono sostanziali** ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 29 - Subappalto

È fatto divieto di subappaltare tutte le prestazioni di cui al presente contratto. Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso tuttavia Sercop rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa affidataria e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà **l'immediata decadenza** dall'affidamento ed il diritto dell'ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 30 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 31 – Garanzia definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con Dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 32 - Coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare:

- a) idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 € e per cose e/o animali pari a 500.000,00 €.
- b) idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti della ditta aggiudicataria, con massimale non inferiore a 2.000.000,00 € per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 €.

Sarà cura della ditta aggiudicataria consegnare a Sercop, prima dell'avvio del servizio, la copia quietanzata delle polizze assicurative sopra indicate e dei successivi aggiornamenti. In caso di verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sulla ditta aggiudicataria.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 33 - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dell'Esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16.

Art. 34 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 35 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali di cui nella seguente tabella saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale	Periodicità
Utilizzo di personale non avente i prescritti requisiti e titoli di studio	Da € 1.000,00 ad € 1.500,00 oltre l'obbligo di immediata sostituzione del personale	Dalla prima contestazione
Mancato rispetto degli impegni derivanti dalle proposte di cofinanziamento avanzate in sede di offerta	Ammontare pari al mancato cofinanziamento	Dalla prima contestazione
Mancata apertura del servizio per l'abitare sociale negli orari e con le cadenze stabilite nel contratto	€ 1000,00	Dalla seconda contestazione
Mancata reperibilità nei giorni ed orari indicati nel capitolato	€ 500,00	Dalla prima contestazione
Mancato utilizzo aggiornamento e caricamento dati nella piattaforma messa a disposizione dalla stazione appaltante di cui all'articolo...secondo le tempistiche che verranno stabilite e comunicate dalla stazione appaltante	€ 2000,00	Dalla seconda contestazione
Inadempienze rispetto ai debiti informativi e agli obblighi di rendicontazione stabiliti dalla stazione appaltante in ottemperanza alle disposizioni ministeriali	€ 2000,00 oltre l'obbligo di immediata presentazione documentazione richiesta	Dalla prima contestazione

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 36– Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
mancata osservanza obblighi previdenziali	15
cessione del contratto, salvo i casi consentiti dalla legge	31

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Con la risoluzione del contratto sorgerà per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi i servizi, a danno dell'Impresa inadempiente. Subentrerà nel contratto il soggetto che occupa la prima posizione utile nella graduatoria, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute da Sercop in conseguenza dell'inadempienza.

Esse verranno prelevate dal deposito cauzionale.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 37 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 38 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 39 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

Art. 40 – Forma e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del Dpr 30/12/1982, n. 955.

In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, la stipula del contratto sarà subordinata alla produzione, da fornire entro 45 gg. dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di copia dell'atto formale di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

capogruppo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e con facoltà di affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto derivante dal presente affidamento verrà registrato esclusivamente in caso d'uso; le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

Art. 41 - Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 42 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.